REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

relativo a misure transitorie nel settore delle carni ovine e caprine per quanto concerne i regimi dei premi e degli interventi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine (1), in particolare l'articolo 33,

considerando che il passaggio dal regime esistente prima dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1837/80 al regime instaurato da tale regolamento rende necessario un certo numero di misure transitorie ;

considerando che il premio ai produttori di carni ovine previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 dev'essere calcolato sulla base della produzione di carni ovine dell'anno precedente l'anno in corso ; che la campagna 1980/1981 inizia il 20 ottobre 1980 e si conclude il 5 aprile 1981 ; che è pertanto necessario fare riferimento, per il calcolo del premio applicabile durante questo periodo, alla produzione di carni ovine nel corso di un periodo comparabile del 1979 ;

considerando che l'applicazione del suddetto premio nella regione 3 incontra talune difficoltà dovute al fatto che tale regione si compone di parecchi Stati membri ; che è pertanto necessario calcolare, per la prima campagna, un importo del premio per ciascuno Stato membro componente la regione in questione ;

considerando che è inoltre necessario prevedere un metodo di cauzione dell'importo da prelevare in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 per la prima settimana d'applicazione di tale regime ;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'applicazione delle misure d'intervento è subordinata a determinate constatazioni di prezzi ; che tali constatazioni potranno essere effettuate solamente dopo un certo periodo dall'inizio della campagna di commercializzazione 1980/1981 ; che la Repubblica francese ha chiesto di poter procedere agli acquisti d'intervento sin dall'inizio di detta campagna ; che è opportuno autorizzare questo Stato membro a procedere, nelle prime due settimane della suddetta campagna e se la situazione del mercato lo richiede, ad acquisti d'intervento ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981 :

a) il totale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è ottenuto per ciascuna regione a partire dall'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato prevedibile per tale regione durante la suddetta campagna, moltiplicata per la produzione di carni ovine in questa regione nel corso del periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 ;

b) in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del predetto regolamento, per quanto riguarda la regione 3 il totale di cui alla lettera a) è suddiviso proporzionalmente alle carni ovine di ciascuno Stato membro che compone detta regione prodotte durante il periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1979. Gli importi così ottenuti sono divisi, per ciascuno Stato membro, per il numero di pecore censite.

   Il risultato ottenuto dà l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per Stato membro ;

c) in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del suddetto regolamento, il totale di cui alla lettera a) viene diviso, per ciascuno Stato membro :

   — per il numero di pecore censite, oppure

   — per il numero di pecore che hanno partorito agnelli commercializzati durante la campagna 1980/1981 ; in tal caso, hanno diritto al premio solamente i produttori che allevano le suddette pecore.

   Il risultato ottenuto dà l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per Stato membro ;

d) in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2660/80, l'acconto sul premio è uguale al 75 % dell'importo stimato di detto premio. Esso è versato entro il 31 gennaio 1981.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a non versare l'acconto ed a versare la totalità del premio prima del settimo mese successivo alle fine della campagna.

Articolo 2

Il totale di cui all'articolo 1, lettera a), è riveduto alla fine della campagna in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80. Tuttavia, per quanto riguarda la regione 3, l'incidenza del massimale sul premio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento si applica soltanto per lo Stato membro o gli Stati membri che applicano le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o, secondo i casi, il premio previsto dall'articolo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980 ed in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2661/80, la cauzione prevista dal suddetto articolo è uguale, per il Regno Unito, alla differenza tra il livello guida valido per tale settimana ed il prezzo di mercato prevedibile per la settimana precedente.

Articolo 4

Per le settimane che iniziano il 20 ottobre ed il 27 ottobre 1980 ed in deroga all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 :

a) la Repubblica francese è autorizzata ad applicare le misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento ;
b) le qualità che possono essere oggetto di tali misure, nonché i prezzi d'acquisto sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Prezzi degli acquisti d'intervento

(in ECU/100 kg)

Francia	Settimana che inizia il 20 ottobre 1980	Settimana che inizia il 27 ottobre 1980
Agneaux R 3 (couvert)	291,7	290,8
Agneaux O 3 (couvert)	265,2	264,4
Agneaux U 4 (gras)	251,9	251,2
Agneaux R 4 (gras)	238,7	238